

servarla, di osservare il regolamento ed i precedenti della Camera stessa. Tuttavolta se la Camera deciderà che si debbano dichiarare i voti, l'uffizio è disposto a ciò fare; ma deve precedere una deliberazione straordinaria: dichiariamo però che tale era la diversità dei voti da non lasciare dubbio alcuno e che furono concordi tutti, il presidente ed i segretari, nella numerazione. La Camera pronuci. (Gazz. P.)

GUGLIANETTI. Il signor Arnulfo ha intieramente travisato il senso delle mie parole. Io non ho manifestato che un desiderio di conoscere il risultato numerico della votazione; e ciò pareami non potesse incontrare difficoltà veruna per parte dell'uffizio, il quale ci dichiara che ha contati i suffragi, e che ne conosce pienamente il numero. Con questa mia domanda io non ho potuto menomamente porre in dubbio la veracità del giudizio portato dall'uffizio sull'esito della votazione. Quindi io non vedo perchè abbia a negare di farlo conoscere, e che si venga ad intavolare una quistione di fiducia che non mi cadde mai in pensiero di eccitare.

(Gazz. P. e Conc.)

SINEO. Il deputato Guglianetti espresse un desiderio, e credo che nello stesso tempo ha esercitato un diritto.

L'uffizio che è incaricato di contare i voti non può far altro che contarli; quando li ha contati, necessariamente li conosce.

Quando dunque si è incaricato l'uffizio di dichiarare quale sia il risultato della prova e controprova, bisogna necessariamente che avesse riconosciuto il numero dei deputati che si sono alzati alla prova, e il numero dei deputati che si sono alzati alla controprova. Ora l'uffizio dice: lo conosciamo, ma non siamo obbligati a pronunziare; io dico che necessariamente il processo verbale dovrebbe sempre far constare questi risultati. Adesso noi dimandiamo una cosa che dovrebbe sempre constare dal processo verbale; lo ripeto, debbe constare nel processo la dichiarazione fedele di tutto ciò che si è fatto. Fra le cose che si debbono fare nella seduta havvi anche l'obbligo dei membri dell'uffizio di contare il numero dei deputati nelle votazioni.

Insisto adunque perchè si faccia constare di questi risultati.

Io credo che è in diritto ciascun membro della Camera di domandare che sia palese ciò che dovrebbe constare nel verbale.

IL PRESIDENTE. Si leggerà l'articolo del regolamento: « Il voto per seduta ed alzata non è compiuto, se non ha una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e controprova, che possono anche ripetersi: se riman dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale. »

ARNULFO, segretario. L'uffizio non può aderire al desiderio particolare di un deputato, ma solo a quello della Camera, quando i di lei precedenti sono contrari al desiderio medesimo ed al regolamento. Fin qui mai si fece risultare nei verbali del numero dei voti per alzata e seduta, ed il regolamento all'articolo 50 risolve ogni quistione. (Legge l'articolo di cui sopra) Si fece la prova e la controprova; dubbio non rimase: l'uffizio ha deciso ed ha perciò osservato il regolamento. Se la Camera stabilisce che si dichiari il numero dei voti, l'uffizio li dichiarerà tosto.

BUNIVA. Nel regolamento abbiamo intesa essersi usata la parola *decidere*; questo vuol dire che l'uffizio ha dal nostro regolamento autorità di definire senza più l'esito della votazione. Io propongo quindi l'ordine del giorno.

MICHELINI G. B. La parola *decidere* adoperata nel regolamento indica che l'uffizio deve veramente decidere la cosa, ma non già che non debba addurne i motivi.

I motivi della decisione non possono consistere in altro, se non nell'enumerazione fatta dei deputati che si alzarono o rimasero seduti.

Io credo pertanto che l'uffizio il quale adducesse i motivi della sua decisione farebbe una cosa consentanea al regolamento.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buniva ha proposto che si passi all'ordine del giorno. Vuole la Camera...?

BUNIVA. Desidererei aggiungere una parola.

L'art. 52 del regolamento mi pare che tolga ogni dubbio: in esso si dice che, operatasi la votazione, l'uffizio ne proclama l'esito con questa formola: *la Camera adotta, o la Camera rigetta*; senza che abbia luogo nessuna designazione speciale del preciso numero dei votanti pro o contro. Il che significa essere all'uffizio commessa la cura di dichiarare in sua coscienza ed autorità il risultato della votazione.

LANZA. Domandai la parola per contrapporre un'altra osservazione a quanto viene di dire il signor deputato Buniva; la formola colla quale il presidente debbe annunziare il risultato della votazione, quando questa ha luogo per scrutinio segreto è forse diversa? Eppure nella votazione segreta enunciassi il numero preciso dei votanti sì nell'uno che nell'altro senso.

BERCHET. Appoggio l'ordine del giorno; solo prego la Camera che facendo rispettare l'uffizio faccia rispettare se stessa. (Sensazione) (Gazz. P.)

GUGLIANETTI. Io debbo respingere le insinuazioni del signor Berchet, le quali tenderebbero ad escludere la mia istanza; quasi ch'è d'essa non rispettasse l'uffizio e la Camera. Io non ebbi mai, nè poteva avere questo pensiero; perchè non ho mosso dubbio sulla veracità del risultato della votazione, proclamato dall'uffizio. Quando avessi voluto entrare in questo argomento, non mi sarebbero mancate alcune considerazioni sull'attuale composizione dell'uffizio in confronto anche di quanto si usa in altri Parlamenti; ma non ho voluto intrattenermene, appunto perchè riconosco queste circostanze affatto accidentali. Non pensai che a conoscere la differenza che ci ha tra la maggioranza e la minoranza; e ciò io credo debba tornare utile a noi tutti, anzi al paese intiero. (Applausi) Respingo pertanto le parole del sig. Berchet, osservandogli che io ho sempre rispettato e so rispettare l'uffizio e la Camera, nè era opportuno che egli ricordasse questo dovere. (Approvazione) (Gazz. P. e Conc.)

ARNULFO, segretario. Vi ha un altro articolo del regolamento che viene in appoggio dell'operato dell'uffizio; poichè stabilisce la distinzione fra il modo d'accertare la votazione per alzata e seduta e quello per squittinio segreto; eccolo: leggo l'alinea terzo e quarto dell'art. 52, nel quale, dopo essersi stabilito il modo di votare per scrutinio segreto, si dice: « Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le enumerano ostensibilmente, e separano le bianche dalle nere. Il risultato di questa numerazione è verificato dai due segretari, quindi proclamato dal presidente. » In questo solo caso il regolamento vuole che si faccia conoscere il risultato della numerazione; se votasi per alzata e seduta, il presidente ed i segretari decidono: quindi l'operato da questi ultimi è regolare.

DALMAZZI. Mi pare d'aver sentito leggere dal deputato Arnulfo che dopo una prova e controprova, se vi ha dubbio, si debba ricorrere allo squittinio segreto: or dunque il dubbio esiste.

Molte voci. No! No!

IL PRESIDENTE. Rileggendo l'articolo del regolamento, il signor deputato Dalmazzi vedrà che non è il caso.